



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI

TESTO UNICO REGOLAMENTARE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

TITOLO VII TRASPORTO SOCIALE

Art. 53

Istituzione del Servizio e finalità

Il Comune di Fano in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale, come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione in carico al Servizio Sociale, per favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione.

Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico ed è istituito per facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale di soggetti con fragilità sociale, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento.

Il servizio consiste nell'assicurare il trasporto dei soggetti appartenenti a fasce socialmente deboli (minori, anziani e persone con disabilità) che necessitano di accompagnamento o che risiedono in zone non coperte dal servizio pubblico.

Art. 54

Destinatari

Possono usufruire del servizio di trasporto sociale i cittadini residenti del Comune di Fano, in carico ai Servizi Sociali qualora siano:

- Anziani ultra sessantacinquenni non-autosufficienti e parzialmente autosufficienti, con reti familiari ed informali carenti;
- Persone con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni.
- Persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare mezzi propri, con reti familiari ed informali carenti;
- Minori nell'accompagnamento a scuola qualora la zona di residenza non risulti coperta dal trasporto pubblico scolastico ovvero per la frequenza ai centri pomeridiani ed estivi.

Possono altresì avvalersi del servizio di trasporto sociale soggetti che pur non essendo in carico:

- sono privi di assistenza familiare ed in condizioni economiche disagiate;
- vivono in luoghi non coperti dal servizio di trasporto pubblico e necessitano di accompagnamento individualizzato;
- sono affetti da significative malattie oncologiche, patologie croniche e/o degenerative accertate e confermate da certificato medico che, pur non avendo eventuali limitazioni funzionali, necessitano periodicamente di recarsi presso le strutture sanitarie dell'ASUR e/o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza

sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

Art. 55

Requisiti di accesso

Oltre ai requisiti di cui all'art. 5, per l'accesso al servizio di trasporto sociale sono richiesti:

- condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- impossibilità della rete familiare ovvero parentale di garantire servizi di accompagnamento;
- mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida.

Art. 56

Modalità di accesso al servizio

I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale, devono presentare apposita domanda con le modalità indicate all'art.8.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato, d'ufficio anche su istanza di altro Ente ovvero da parte di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- i documenti ritenuti utili per l'accoglimento della medesima;
- certificazioni mediche attestanti la patologia o la temporanea riduzione delle capacità funzionali;
- valore ISEE dell'interessato riferito al nucleo anagrafico di appartenenza.

La richiesta di accesso al servizio, salvo casi di particolare ed eccezionale urgenza, deve pervenire al Servizio di Segretariato Sociale, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data prevista per la prima richiesta di trasporto.

Le richieste di prenotazione del servizio, successivamente all'accoglimento, devono pervenire al Punto di Accoglienza, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista dalla richiesta di trasporto, per consentire un'adeguata programmazione settimanale dei servizi.

L'Assistente Sociale comunale è tenuta a compiere i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di risorse alternative; valuta inoltre la funzionalità e gli obiettivi dell'intervento in una logica di presa in carico progettuale complessiva; garantisce l'informazione all'utente circa le condizioni e modalità di accesso al servizio ed esprime il parere circa la necessità della prestazione richiesta.

Le domande presentate saranno soggette a valutazione del servizio sociale nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Entro i suddetti termini devono essere comunicati al richiedente l'accoglimento o il diniego motivato della domanda e l'eventuale tariffa applicata.

Il termine per la valutazione delle richieste di prenotazione del servizio è di 3 giorni dalla data di presentazione della richiesta telefonica.

Accedono al Servizio di Trasporto in via prioritaria:

- minori nell'accompagnamento a scuola in obbligo scolastico;
- minori frequentanti centri pomeridiani ed estivi;

In presenza di richiesta in numero superiore alla disponibilità del servizio si determinerà la precedenza tenendo conto in maniera integrata dei seguenti elementi:

- grado di autosufficienza.
- urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che determinano la domanda di trasporto.
- eventuale presenza/assenza di risorse familiari.

Indipendentemente dalla graduatoria, l'Assistente Sociale competente ha facoltà di disporre l'ammissione al servizio in presenza di particolari situazioni, valutate secondo criteri di necessità, urgenza.

La domanda ha validità pluriennale, qualora si confermi annualmente il permanere della condizione di necessità.

Nei casi di domande presentate dai soggetti non in carico al servizio sociale, gli stessi dovranno presentare una nuova domanda alla scadenza della fruizione del servizio previsto con la precedente richiesta e comunque non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 57

Funzionamento del Servizio

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, di andata e ritorno, come di seguito indicato a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) accompagnamento presso centri diurni, o istituti di socializzazione e/o di riabilitazione a gestione pubblica e/o convenzionata, presso le scuole di ogni ordine e grado, ai centri di formazione professionale e nei luoghi previsti dai progetti per inserimenti socio assistenziali;
- b) accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche, per esami clinici, per cicli di cure legate alla patologia;
- c) accompagnamento per acquisto di beni di prima necessità (compreso i farmaci), per il disbrigo di pratiche burocratiche presso enti comunali, istituti di credito etc.

L'accompagnamento presso i luoghi di cui alle lettere a) e b) devono avvenire in via prioritaria rispetto ad altri accompagnamenti.

L'uso del trasporto sociale ha di norma, un carattere non continuativo.

I trasporti sono essenzialmente entro il territorio del Comune di Fano, fatta salva la possibilità, in casi particolari di utilizzo del servizio per raggiungere luoghi ubicati nei paesi limitrofi e/o fuori provincia.

Il servizio utilizza mezzi di trasporto attrezzati per disabili e autovetture; funziona di norma dal lunedì al sabato ed in casi eccezionali è attivo nei giorni festivi.

Art. 58

Compartecipazione economica al servizio

I cittadini che usufruiscono del servizio sono tenuti a compartecipare ai costi, corrispondendo al Comune una tariffa stabilita annualmente con apposita delibera di Giunta comunale, sulla base dei seguenti criteri di riferimento:

DESTINAZIONE	TARIFFE MAX
ANDATA E RITORNO ALL'INTERNO DEI CONFINI COMUNALI	€ 3,00
ANDATA E RITORNO ALL'INTERNO DEI CONFINI PROVINCIALI	€ 8,00
ANDATA E RITORNO AL DI FUORI DEI CONFINI	€ 10,00

Tali tariffe sono oggetto di agevolazioni o esenzioni in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica.(DSU).

L'utente che desidera accedere al beneficio della applicazione della tariffa agevolata deve obbligatoriamente dichiarare il valore ISEE, che qualora non dichiarato, comporterà l'applicazione della tariffa massima sopra indicata.

La quota di compartecipazione a carico dell'Utente del Servizio di Trasporto verrà calcolata sulla base del valore ISEE e determinata con le modalità previste all'art.18.

Si accettano domande di mutamento tariffario in corso d'anno per comprovata e sopraggiunta variazione della situazione economica dell'utenza.

I mutamenti di tariffa in corso d'anno non hanno un effetto retroattivo e decorreranno a partire dal 1°del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione all'Ufficio Protocollo, e verranno applicati per i due mesi successivi in costanza di validità dell'Isce corrente presentato.

Coloro che beneficiano della tariffa agevolata o dell'esenzione, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono tenuti a dimostrare mediante apposita dichiarazione sostitutiva il mantenimento dei requisiti necessari per ottenere nuovamente le riduzioni.

Art.59

Norme di comportamento

Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate:

-Gli operatori addetti al servizio di trasporto sociale, sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dal settore Politiche Sociali al fine di garantire la precisione e puntualità del servizio nonché la sicurezza e il diritto alla riservatezza degli utenti.

- Gli utenti ed i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente al competente ufficio e/o, in caso di affidamento a terzi, ai responsabili dei servizi esterni, ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisi sopravvenuti.

-Per il trasporto erogato a favore di utenti minorenni o adulti sottoposti a misure di protezione giuridica, nella domanda di accesso al servizio, dovrà essere indicato da parte di chi è titolare della rappresentanza legale, il nominativo e/o nominativi di persone di riferimento che siano autorizzati ad accogliere l'utente stesso al rientro a domicilio.

-Solo nell'ipotesi in cui l'accompagnamento di un utente da parte di accompagnatori personali sia previsto come obbligatorio da apposita documentazione medica, l'accompagnatore non sarà sottoposto a compartecipazione;

-Gli utenti o loro familiari che intendono sospendere temporaneamente l'usufruzione del servizio dovranno comunicarlo con almeno 24 ore di anticipo rispetto al giorno e orario di erogazione previsto.

In caso di mancato preavviso di sospensione si darà comunque luogo all'applicazione del regime tariffario previsto per l'utente in questione.

A seguito della terza mancata disdetta consecutiva del servizio di trasporto in tempo utile, l'utente decadrà d'ufficio dalla fruizione.

Art.60

Verifiche e dimissione

Il Servizio verifica annualmente la persistenza dei requisiti di accesso.

E' prevista la dimissione dal servizio qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso e qualora venga riscontrato il mancato pagamento della eventuale quota di compartecipazione dovuta protratto per tutta la mensilità.

Il mancato rispetto reiterato delle norme di comportamento comporterà la decadenza automatica dal servizio.

Art. 61

Assicurazione

Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dal Gestore per gli automezzi di proprietà o in utilizzo a terzi per suddetta finalità.